

LA VIOLAZIONE DEI SEPOLCRI EBRAICI.
UN CASO GIUDIZIARIO FERRARESE DEL 1765 RITROVATO NEL MS. MEIR BENAYAHU V92

L'esumazione dei cadaveri da un terreno sepolcrale è considerata, tanto nel mondo cattolico che in quello ebraico, una pratica spregevole e degna di un aspro giudizio. Nell'idea comune infatti, riportare alla luce un corpo dalla nuda terra significa intaccarne la sacralità e violarne il riposo. Nonostante ciò le attestazioni riscontrabili nelle fonti documentarie e letterarie, pur non essendo molteplici, sono significative e i motivi che spingevano a compiere tale atto erano svariati ed eterogenei. Nuova testimonianza giunge da Ferrara in cui, alla metà del Settecento, il cimitero israelitico di via delle Vigne,¹ da spazio della quiete e luogo simbolico dell'invisibile divario tra umano e divino,² divenne teatro di trasgressione e oltraggio.

Un processo ferrarese

La vicenda narrata è il risultato di un fortuito ritrovamento e del suo successivo studio. Nella collezione privata del professor Meir Benayahu,³ conservata a Gerusalemme e interamente consultabile sulla piattaforma KTIV della

National Library of Israel, ho infatti individuato un interessante e inedito manoscritto, il V92. Di difficile rintracciabilità, il volume è catalogato in modo molto approssimativo: con un generico titolo “בתי חיים”,⁴ una scrittura di tipo “italiano” e una datazione “sconosciuta”. A seguito della sua consultazione posso affermare che si tratta di documentazione giuridica concernente gli atti della difesa e dell'accusa riguardanti un particolare reato svoltosi a Ferrara. Il caso è relativo alla violazione dei sepolcri ebraici avvenuta in «un orto posto nelle vicinanze di Piazza Nova»,⁵ ossia nel grande cimitero italo-ashkenazita di via delle Vigne. Il manoscritto è composto da 58 fogli e suddiviso in cinque sezioni: le prime quattro riportano alternativamente, con quattro grafie italiane ben distinte, le dichiarazioni di ambo le parti interessate nel processo, mentre nell'ultima sezione sono presenti una serie di documenti allegati tra cui le misure risolutive della vicenda giudiziaria.

Quello che si evince dal carteggio è che tutto ebbe inizio il 9 ottobre 1765, quando i masari dell'Università degli ebrei, sospettando che fossero stati commessi degli atti illeciti contro

¹ Per informazioni sul cimitero ebraico ferrarese di via delle Vigne si veda A. SPAGNUOLO, *I cimiteri ebraici di Ferrara attraverso i Pinqasim comunitari (secc. XVI-XIX). Il registro dei verbali della Comunità del 1630-1673*, in «Materia Giudaica» XXIV (2019), pp. 247-258; S. MAGRINI, *Storia degli ebrei di Ferrara dalle origini al 1943*, a cura di A. PESARO, Salomone Belforte & C., Livorno 2015; P. RAVENNA, *L'antico orto degli ebrei. Il cimitero ebraico a Ferrara*, Corbo, Ferrara 1998; A. PESARO, *Memorie storiche sulla comunità israelitica ferrarese*, Forni editore, Bologna 2011, ristampa anastatica di Premiata Tipografia Sociale, Ferrara 1878.

² Cfr. A. BAR-LEVAV, *We are where we are not: the Cemetery in Jewish Culture*, in «Jewish Studies» 41 (2002), pp. 15-46.

³ Meir Benayahu (1924-2009) è stato uno studioso dell'ebraismo sefardita, italiano e del Medio Oriente in età moderna, professore di Jewish History alla Tel Aviv University, cofondatore del Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities of the East e vincitore del Emet Prize for Art, Science and Culture. (Cfr. M. GOLDISH, *Meir Benayahu (1924-2009). In Memoriam*, in «The Jewish Quarterly Review» 100/4 (Fall 2010), pp. 657-660).

⁴ L'espressione “בתי חיים” si traduce letteralmente come “case della vita”, ma indica eufemisticamente “cimiteri [ebraici]”.

⁵ Ms. Meir Benayahu V92, f. 1r.

⁶ Ms. Meir Benayahu V92, f. 3r: «Giacobe Miranda sepolto li 29 7mbre 1765». L'annotazione del defunto è stata riscontrata anche nel *Liber Iude-*

i cadaveri presenti nel cimitero, fecero istanza al Tribunale cittadino per ottenere l'autorizzazione a ispezionare il corpo di un tale Giovanni Mirandola, morto circa dieci giorni prima.⁶ Le preoccupazioni risultarono fondate perché, «coll'assistenza di uno de' ministri di detto Tribunale, si venne alla disumazione dell'indicato cadavere, che si ritrovò spogliato dei vestimenti coi quali era stato sepolto, e si rinvenne la cassa, ove era stato posto, che a forza era stata aperta».⁷ Ciò innescò ulteriori accertamenti che portarono alla scoperta di altri nove cadaveri,⁸ tutti defunti tra il maggio 1764 e il giugno 1765, tutti spogliati e con i relativi sepolcri distrutti. Venne subito imbastito un processo contro Giovanni Maccanti e suo figlio Giuseppe, in quanto detenevano l'orto in affitto, vi abitavano e avrebbero dovuto custodirlo, e contro Sebastiano Contarini, detto Spadone, e sua cognata Francesca, accusati di aver regolarmente, per oltre un anno, lucrato dalla vendita degli abiti sottratti ai cadaveri degli ebrei. Nell'udienza, giunta poi in Congregazione Criminale nel 1766, erano presenti, per l'accusa, la Comunità ebraica rappresentata dal Fisco, ossia dall'autorità pubblica, e, per la difesa, i suddetti imputati rappresentati da Marcello Crescenzi, cardinal legato e arcivescovo di Ferrara.⁹

Grazie allo studio degli atti è stato possibile ricostruire il *modus operandi* dei presunti criminali. L'accusato principale era Sebastiano Contarini, ex soldato del Presidio di Ferrara, che abitava in una casa adiacente al cimitero ebraico e che spesso, per andare a trovare suo fratello e sua cognata, scavalcava il muro pe-

rimetrale per introdursi all'interno. Dalla sua abitazione inoltre, egli era solito osservare attentamente il momento della sepoltura dei corpi ed era perciò a conoscenza dei preziosi tessuti utilizzati dagli ebrei ferraresi.

Trovati in possesso di molti stracci trafugati, il Contarini e sua cognata Francesca non avrebbero però potuto agire indisturbati e per così lungo tempo senza l'aiuto di qualche complice. La sicurezza di poter violare i sepolcri durante la notte scavando fino alla cassa, aprirla dai chiodi che la tenevano sigillata, saccheggiare il necessario e infine riportare tutto allo stato originario, era certamente data dalla collusione dei due custodi dell'orto ebraico. Sospettati di aver ricevuto una percentuale dei profitti dati dalla vendita degli abiti, i guardiani Giovanni e Giuseppe Maccanti erano senz'altro edotti sull'abbigliamento funerario ebraico in quanto, durante i giorni di festa religiosa, era loro affidato il compito di preparare il cadavere, predisporre la cassa e scavare la buca nel terreno, funzioni solitamente svolte dalle confraternite israelitiche preposte, ossia quella "dei Portatori" e quella "dei Seppellienti".¹⁰

Le testimonianze di due sarte, Anna Civolini e Felicita Acqua, hanno inoltre fornito preziose informazioni circa i retroscena che seguivano i furti di abiti. I tessuti prelevati, che si presentavano consunti, logori, maleodoranti e sporchi, venivano affidati in un primo momento a Francesca Contarini perché li lavasse e in seguito a delle sarte per rammendarli e renderli nuovamente idonei alla vendita e al riutilizzo. Una di loro attesta che in una settimana poteva

orum Defunctorum di Ferrara conservato all'Archivio Storico del Comune (Cfr. L. GRAZIANI SECCHIERI, *Il Liber Iudeorum Defunctorum della Comunità Israelitica di Ferrara e le sue integrazioni (1730-1800)*, in «Materia Giudaica» XVII-XVIII (2012-2013), pp. 35-77), f. 43v: «Die 29 dicta [settembre 1765], Mirandola Iacob filius quondam Leonis, via Magistra, in questo Cimitero per eundem fuit humatus, anni: 75».

⁷ Ms. Meir Benayahu V92, f. 1r.

⁸ Ms. Meir Benayahu V92, ff. 2v-3r: «Sara moglie di Giacobbe Mirandola sepolta li 3 maggio 1764; Bella Fiora moglie di Simone Minerbi sepolta li 12 agosto 1764; Sara vedova di Daniele Ascoli sepolta li 26 Xmbre 1764; Vita Isdrael Foresto levantino sepolto li 30 gennaio 1765; Anna moglie di Salomone

Lampronti sepolta li 25 marzo 1765; Raffaele Masarani sepolto li 5 aprile 1765; Lelio Olmi sepolto li 3 maggio 1765; Consilio Vita Lampronti sepolto li 3 detto; Sabatino Rieti Melli sepolto li 6 giugno 1765». Nel *Liber Iudeorum Defunctorum* di Ferrara, essendoci una lacuna dall'1 luglio 1764 al 30 giugno 1765, è stato possibile effettuare un solo riscontro, al f. 38v: «Adi 3 Maij [1764], Laura moglie di Iacob Mirandola, anni 68, Strada Maestra, tumulata in loco solito per Sulani».

⁹ Marcello Crescenzi nacque a Roma nel 1694, fu arcivescovo di Ferrara dal 1746 fino alla sua morte 1768.

¹⁰ Cfr. PESARO, *Memorie storiche sulla Comunità israelitica ferrarese*, cit., p. 48.

ricevere dall'imputata fino a tre camicie da cucire ed è perciò probabile che il numero di ebrei esumati nel cimitero fosse ben più alto di dieci.

Un ulteriore dettaglio della già torbida vicenda è legato alla vendita dei prodotti rifiniti. Pare infatti, secondo le parole di un'altra sarta, di cui si riporta la testimonianza, che per una beffarda coincidenza, numerose camicie, fatte delle stesse preziose tele rubate, fossero state vendute ad alcuni importanti ebrei ferraresi. Nel manoscritto vengono esplicitati soltanto i nomi di sei malcapitati: Lazzaro Todeschi, Moise Veneziani, Manasse Asdà, David Ancona, Felice Zamorani e Danilo Cavalieri,¹¹ inconsapevoli acquirenti della merce trafugata nelle sepolture israelitiche.

Nella prima parte vengono quindi elencati ordinatamente tutti i capi d'accusa e il caso criminale viene ricostruito grazie a prove e deposizioni raccolte dalle autorità pubbliche di Ferrara.

Dopo la lunga trattazione dei fatti da parte dei rappresentanti del Fisco, nella seconda sezione del manoscritto sono presentate le dichiarazioni della difesa. Il discorso del cardinal Crescenzi a favore degli imputati verté tutto sullo sminuire il reato di «disumare cadaveri di Ebrei dal loro infame cimitero per spogliarli delle vesti»¹² quale atto sì illecito e meritevole di arbitrario e leggero castigo, ma tale da non essere inserito nella casistica delle leggi civili come «sepulcro violato». In particolare egli affermava:

Per esser seguita nell'anno scorso [1765] la furtiva disumazione nel cimitero degli Ebrei in più volte o di più cadaveri, indi spogliati, e poi risepolti, questa Curia Criminale a querella de massari si è indotta alla Fabrica di un voluminoso impegnatissimo Processo, il quale sarebbe degno di encomij, se si trattasse della disumazione, e spoglio di cadaveri di persone morte cattoliche, e sepolte ne loro rispettabili ecclesiasticj sepolcri, ma merita dispreggio ed abominazione per avere col medesimo resi del pari il cimitero infamissimo delli Ebrej con i religiosi ecclesiasticj sepolcri de' cristiani, tanto più avendo caratterizzato detto processo col titolo "super violato sepulcro" il quale non conviene, se non se ai sepol-

cri de cristiani atteso la religiosità loro, ma non maj e poi maj a quelli degli Ebrei incapaci di violazione come vi è incapace una prostituta a differenza di una vergine.¹³

Inoltre, per trovare una vaga giustificazione al principale accusato, l'arcivescovo aggiunse:

Non si omette la riflessione, che il delitto sempre più comparisse leggerissimo, se si considera che il reo riseppe li cadaveri dopo spogliati, ne li lasciò insepolti, ed esposti all'ingordigia de cani, da che si deduce, che non ebbe altro in mente, che il tenue Profitto di quei pochi cenj, più tosto che inutilmente marcissero sotto terra unitamente a quei infamissimi cadaveri.¹⁴

Questa seconda parte, breve e pungente, si connota pertanto di una marcata ostilità verso gli ebrei residenti a Ferrara e i loro cimiteri. Citando l'orazione cattolica *Oremus et pro perfidis Iudaeis*, il cardinal Crescenzi asserì infatti che le preghiere della Chiesa si rivolgevano unicamente alla conversione dei giudei al cristianesimo e non intendevano portar loro alcun tipo di rispetto, tantomeno alle loro sepolture, albergatrici di corpi di anime dannate.¹⁵

Nel manoscritto viene poi presentata la pronta risposta dell'autorità civile che, attraverso una grande quantità di citazioni tratte da codici giuridici, tra cui il *Corpus Iuris Civilis*, il *Codex Theodosianus*, e da commentari agli stessi, sostenne la legittimità dei cimiteri ebraici purché si reputassero "loca religiosa" e fossero considerati luoghi pubblici, ossia sepolcri chiusi, murati, difesi e protetti dalla suprema autorità del Principe. Secondo la legge, sarebbero pertanto stati puniti con pene gravissime coloro che avessero offeso qualsivoglia suddito e violato gli spazi tollerati dallo Stato. In più, l'attacco del Fisco alla religiosa difesa degli imputati si avvalse del riferimento a una bolla papale, *Etsi Iudaeos*, e a numerosi passi biblici per riconoscere, anche in ambito ecclesiastico, il riguardo che avrebbe dovuto essere concesso a qualsivoglia tipo di terreno di inumazione.

¹¹ Cfr. Ms. Meir Benayahu V92, f. 6v.

¹² Ms. Meir Benayahu V92, f. 21r.

¹³ Ms. Meir Benayahu V92, f. 21v.

¹⁴ Ms. Meir Benayahu V92, ff. 22r/v.

¹⁵ Cfr. Ms. Meir Benayahu V92, f. 21r.

Nella quarta sezione del testo c'è la debole replica dell'arcivescovo di Ferrara il quale, in mancanza di ulteriori argomentazioni, si limitò a dichiarare l'assenza di prove valide per la condanna dei quattro accusati.

Al termine del volume sono infine allegate, oltre ad alcuni documenti e appunti inerenti al caso, le misure risolutive del processo che videro l'assegnazione di distinte punizioni per i quattro incriminati. Sebastiano Contarini fu condannato a pena *triremium per quinquennium*, ossia al lavoro forzato del remare su di una "galea" o "galera" per cinque anni. Francesca Contarini avrebbe dovuto scontare un periodo di tre anni in carcere. Giovanni Maccanti e suo figlio Giuseppe sarebbero invece stati scarcerati, a causa di mancanza di prove convincenti, dalla cella in cui erano stati rinchiusi in via preventiva all'inizio delle indagini.

Il manoscritto V92 è una fonte documentaria di estremo interesse in quanto unico testimone di un processo giudiziario che, ad oggi, non ha trovato ulteriori riscontri nel contesto ferrarese. Inoltre il tema protagonista della vicenda, ovvero la violazione dei sepolcri ebraici, fornisce indirettamente un inedito sguardo sulle comuni pratiche e ritualità funerarie che gli israeliti residenti nel ghetto erano soliti rispettare. Il carteggio infatti testimonia che alla metà del XVIII secolo gli ebrei di Ferrara, attenendosi ad una consuetudine già attestata nella Comu-

nità locale¹⁶ e probabilmente rispettando anche le leggi comunali e le normative igieniche, erano soliti utilizzare una cassa in legno che, al termine della deposizione della salma coperta, veniva chiusa con dei chiodi. È inoltre indicato, al foglio 14 *verso*, che all'interno della bara era sempre riposta una «saccoccia ripiena di terra». ¹⁷ Si tratta di un sacchetto contenente un po' di terra d'Israele (עפר) che veniva collocata, solitamente sotto il capo del defunto, nelle sepolture degli ebrei in diaspora.¹⁸

Alla descrizione di questi costumi si aggiungono anche numerose informazioni su nomi, date, cariche, proprietà, prezzi delle merci, tipologie di tessuti e soprattutto su di un punto di vista privilegiato, ossia quello della Chiesa nel Settecento, per cui il reato di disseppellire i morti era tale solo se avveniva nei campisanti cristiani.

Divieti e permessi

I divieti alla profanazione delle sepolture erano presenti sin dall'età antica e tardoantica ed erano soprattutto redatti per attenuare fenomeni criminali quali i furti delle salme, dei corredi funerari e dei vestiti. A dispetto delle norme giuridiche dei gentili, per cui la violazione sepolcrale era trattata in materia civile alla stregua di una violazione di proprietà,¹⁹ in ambito ebraico

¹⁶ L'utilizzo della cassa per la sepoltura di un defunto ebreo è riscontrabile a Ferrara già dall'inizio del Cinquecento. Nel manoscritto della University Library di Haifa contenente i *Capitoli della Hevrat Gemilut Hasadim* (Ms. HA 6) del 1515 si riporta, al punto 2 (f. 1r), che tra i compiti dei membri della Confraternita c'era proprio quello di preparare una cassa (ארגון) per qualunque povero dipartito.

¹⁷ Ms. Meir Benayahu V92, f. 14v.

¹⁸ L'usanza del sacchetto di terra è attestata, nel contesto ebraico, fin dal Seicento. Si veda, ad esempio, L. MODENA, *Historia de gli riti hebraici. Dove si ha breve, e total relazione di tutta la vita, costumi, riti, et osservanze, de gl'Hebrei di questi tempi*, Parigi 1637, in particolare il *Capitolo VII. Della morte, doppo, e seppultura*, pp. 210-212.

¹⁹ Si veda ad esempio l'*Actio sepulchri violati*, il *De violatione sepulchrorum* o "Editto di Nazareth", il capitolo XVII del libro IX del *Codex Theodosia-*

nus dal titolo *De sepulchris violatis*, il libro IV del *Digesto* (o *Pandette*) del *Corpus Iuris Civilis* dal titolo *De sepulcro violato* (Cfr. G. PURPURA, *L'editto di Nazareth De violatione sepulchrorum*, in «*Iuris Antiqui Historia. An International Journal on Ancient Law*» 4 (2012), pp. 133-157; M. RAIMONDI, *La lotta all'abigeato (CTh IX 30) e alla violazione di tombe nel tardo impero romano. Alcune riflessioni a proposito di un recente volume di Valerio Neri*, in «*Aevum*» 1 (2003), pp. 69-83; V. NERI, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Edipuglia, Bari 1998, in particolare pp. 305-309 e 344-345; L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia*, Paideia, Brescia 1994, in particolare pp. 319-333; F. DE ZULUETA, *Violation of Sepulture in Palestine at the Beginning of the Christian Era*, in «*The Journal of Roman Studies*» 22/2 (1932), pp. 184-197).

la proibizione generale è invece desunta dal trattato *Mo'ed Qatan* 2:4 del *Talmud Yerushalmi*, nel quale è scritto: «Non si trasportano un morto o le ossa né da un sepolcro onorevole ad altro onorevole, né da uno spregevole ad altro spregevole, né da uno spregevole ad uno onorevole, e tanto meno da uno onorevole ad uno spregevole». ²⁰ Tale affermazione è inoltre riportata nel trattato *Šemahot* 13 del *Talmud Bavli*, nella sezione *Yoreh De'ah* 363 dell'*Arba'ah Turim* e nella sezione *Yoreh De'ah* 363:1 dello *Šulhan Aruk*. Le principali motivazioni del divieto al disseppellimento risultano: ²¹ l'umiliazione del defunto per la propria dipartita (ניזול המת), ²² la confusione che i morti soffrirebbero se i loro resti fossero disturbati mentre “vivono” il tremito del giudizio di Dio (חרדת הדין) ²³ e infine l'imbarazzo (בזיון) che proverebbero se fossero spostati dal luogo di sepoltura prima che la loro carne sia consumata dalle ossa, perché in quello stato i loro resti risulterebbero disgustosi per i vivi. ²⁴

Esiste però, nella normativa ebraica, un ristretto numero di casi in cui tale gesto può considerarsi lecito: 1) Quando il defunto è sepolto in un luogo di cui può essere contestata la proprietà; ²⁵ 2) Quando il defunto ha lasciato disposizioni di essere rimosso dal posto in cui si trova tu-

mulato, per essere seppellito nel luogo destinato ai membri della sua famiglia o in altro luogo; 3) Quando si ha intenzione di seppellirlo in ארץ ישׁׁרָאֵל; 4) Quando si trova in un luogo non idoneo, in cui l'acqua può devastare il terreno o il sito non è protetto dai ladri; 5) Quando i seguaci di altri culti fanno supporre di volerne praticare l'esumazione. ²⁶

Inoltre, nel *Sefer Hasidim*, testo normativo in uso nell'area ashkenazita, si dichiara, in materia di apertura delle sepolture ebraiche, che sarebbe giusto effettuarla anche in caso di epidemia, per esaminare il corpo e scongiurarne la pericolosità. ²⁷

Precauzioni e punizioni

Trascurando le poche motivazioni per cui il disseppellimento in un cimitero ebraico è una pratica consentita, nelle comuni circostanze è quindi severamente vietato. A Ferrara infatti, pur non conoscendo la norma vigente per i campi di sepoltura israelitici, è noto che chiunque si fosse reso colpevole di violazione di tombe, o di sepolcri, nel cimitero comunale sarebbe stato duramente punito. ²⁸ Non sorprende però che,

²⁰ אין מפנין את המת ואת העצמות מקבר מכובד למכובד, ולא מבזוי לבזוי, ולא מבזוי למכובד, ואין צריך לאמר מן המכובד לבזוי (תלמוד ירושלמי, מועד קטן, פרק ב', הלכה ד').

²¹ Cfr. M.S. GELLER, *Exhuming the Dead*, Responsa Yoreh De'ah 363, in «Responsa of the CJLS (Committee on Jewish Law and Standards) 1991-2000» (1996), pp. 413-417: 414.

²² Questa ragione è dedotta dal trattato *Bava Batra* 154a:11 del *Talmud Bavli* in cui si ricorda un contenzioso monetario risolto da Rabbi Akiva. La famiglia di un giovane ritenuto minorenne che, poco prima di morire, aveva venduto una proprietà del padre, si rivolse al rabbino per chiederne l'autorizzazione all'esumazione del corpo per verificarne l'età. Rabbi Akiva allora rispose: אין אתם רשאים לנוולו («Non vi è permesso disonorarlo»).

²³ L'argomentazione è tratta dal commento al *Tur Yoreh De'ah* 363:1 del *Bet Yosef*. Questa trae spunto dal passo biblico di 1Sam. 28,15.

²⁴ Causa desunta dal commento al *Mo'ed Qatan* 1:13 di Rosh.

²⁵ Nel trattato *Sanhedrin* 47b del *Talmud Bavli* si distinguono tre tipologie di tomba (קבר): קבר הידוע,

un sepolcro in cui il cadavere è stato sepolto con il permesso del detentore della proprietà ed è perciò vietato rimuoverlo per seppellirlo altrove; קבר הנמצא, un sepolcro in cui il cadavere è stato sepolto senza il permesso del detentore della proprietà ed è perciò consentito rimuoverlo per seppellirlo altrove; קבר המזיק, un sepolcro che provoca danni al pubblico, per cui ad esempio è permesso rimuovere il cadavere da una tomba che, scavata su una strada pubblica, fa sì che i passanti contraggano impurità rituale.

²⁶ Sulla normativa in merito alla violazione dei sepolcri ebraici e sulle eccezioni alla stessa si veda lo scambio di pareri tra numerosi rabbini italiani pubblicato nei numeri 2,3,4,5 de «Il Vessillo Israelitico» dell'anno XLVIII (febbraio, marzo, aprile, maggio 1900) dal titolo *Sulla esumazione de' cadaveri*.

²⁷ Cfr. A. BAR-LEVAV, *Death and the (Blurred) Boundaries of Magic: Strategies of Coexistence*, in «Kabbalah. Journal for the Study of Jewish Mystical Texts» 7 (2002), pp. 51-64.

²⁸ Nell'agosto 1812 sono state redatte a Ferrara, poi stampate per i Tipi di Gaetano Bresciani, le

nonostante il pubblico disprezzo, le disposizioni restrittive e le severe conseguenze,²⁹ ci fossero numerosi criminali che infrangevano la legge profanando le sepolture. Questo esecrabile gesto commesso anche ai danni degli ebrei doveva essere tanto comune da costringerli ad adottare un segno, fatto sul terreno appena posato sulla cassa e poi coperto da una tegola, che servisse da indicatore di integrità della tomba.³⁰ Al Museo ebraico di Ferrara è conservato un timbro per sepolture (חיות), su cui è riportata l'abbreviazione della parola *Shalom*, utilizzato per la stessa ragione nel cimitero ebraico di Cento fino al XVII secolo.³¹ Tale usanza è attestata anche a Ferrara nel *bet hayyim* di via delle Vigne in cui venivano stampate quattro lettere costituenti una sigla.³² Nel suddetto manoscritto V92 infatti, descrivendo le comuni tradizioni funerarie, si riporta: «In ogni sepolcro [gli Ebrei] sogliono porvi un segno, che consiste nell'impressione di alcune lettere ebraiche, che fanno sulla terra, le quali rimangono ricoperte da un coppo, che vi pongono per custodia».³³

Istruzioni per la conoscenza e metodo di sotterrare i cadaveri nel Cimitero comunale in Ferrara, quale avrà il suo principio col prossimo Gennaio 1813. Al capitolo 20 di queste regolamentazioni, indette dal Podestà per il Dipartimento del Basso Po del Regno d'Italia, si legge: «È vietato rigorosamente al Sotterratore, o qualunque altro di levare i cadaveri dal Cimitero, o Casse, di spogliarli, o altrimenti appropriarsi abiti, e robbe, che esistessero presso i medesimi, sotto le pene emanate dall'Art. 360. del Codice penale, cioè "360. sarà punito con detenzione da tre Mesi ad un Anno, e con una multa da 16. a 200. Lire chiunque si sarà reso colpevole di violazione di Tombe, o di Sepolcri, salve le pene pei Crimini o delitti che vi fossero congiunti"». (Cfr. ASDFe, fondo Arciconfraternita della Morte ed Orazione di Ferrara, Archivio Amministrazione, Cimitero Comunale: anniversari e funerali a spese del Comune, leggi, convenzioni, parrochi).

²⁹ È infatti noto che, almeno fino al XVIII secolo, in gran parte del territorio italiano la legge concordava nel prevedere la pena di morte per chiunque si fosse macchiato della colpa di violazione di sepoltura.

³⁰ La prassi di porre un indicatore di integrità della tomba era in uso anche nel cimitero cattolico

Per la scienza: lo studio dell'anatomia

Una delle ragioni per cui si è sempre credata necessaria l'impressione di un sigillo sulla terra è senz'altro quella del furto di cadaveri per la pratica dell'anatomia.³⁴

La ricerca anatomica prevedeva lo studio diretto su corpi umani per imparare a conoscerne struttura e forme. Entrata ufficialmente, fin dal Quattrocento, nel novero delle pratiche didattiche universitarie, l'*anatomia publica* era praticata annualmente sui cadaveri concessi dall'autorità giudiziaria e davanti a un pubblico di docenti e studenti. Il disagio profondo della dissezione, determinato dalla prossimità e dal contatto con il corpo dei defunti, impuro e maleodorante, poteva però essere superato solo in presenza di due condizioni: il consenso garantito dall'istituzione universitaria e dall'autorità ecclesiastica, e la natura vile del cadavere da violare. «Per evitare infatti che l'approvvigionamento e l'apertura dei corpi a fini scientifici, dunque profani, e l'inevitabile dilazione della sepoltura dei defunti potessero essere atti religiosamente e antropologicamente pericolosi»,³⁵

di Ferrara in quanto, nelle *Istruzioni per la conoscenza e metodo di sotterrare i cadaveri*, cit., al capitolo 21 è scritto: «Sopra le fosse rispettive il Sotterratore pone una stabile pietra, nella quale è marcata la lettera corrispondente a quella impressa nella Medaglia appesa al collo del Defunto in quella tal buca sotterrato per ricognizione del luogo del seppellimento nel caso di doverne trasportare altrove le ossa, o per qualunque altra occorrenza».

³¹ Sigillo per sepolture, in legno con iscrizione di lettere ebraiche, cm. 24 x 40 x 4, Cento sec. XVII, S3 Inv. 2005:263. cartellino 13.

³² Cfr. M. PERANI, *Introduzione*, in M. PERANI (con la collaborazione di S. SAMORÌ), *Il cimitero ebraico di Cento negli epitaffi e nei registri delle Confraternite*, CEHI 5, Giuntina, Firenze 2016, pp. 19-30: 29.

³³ Ms. Meir Benayahu V92, f. 2v.

³⁴ Per approfondire il tema degli studi anatomici si veda: G. OLMI, C. PANCINO (curr.), *Anatome. Sezione, scomposizione, raffigurazione del corpo nell'Età Moderna*, Bononia University Press, Bologna 2012; A. CARLINO, *La fabbrica del corpo. Libri e dissezione nel Rinascimento*, Einaudi, Torino 1994.

³⁵ CARLINO, *La fabbrica del corpo*, cit., p. 8.

l'anatomia si poteva praticare solo su cadaveri di condannati a morte, ladri, assassini, forestieri ed ebrei. Essa era quindi utilizzata come forma di aggravamento della condanna e di esclusione dal tessuto sociale di determinate figure. Chi, tra coloro che erano allontanati dalla società, commetteva peccato non era più abitato dal sacro e perdeva, oltre alla vita, il rispetto all'integrità dei suoi resti mortali. Infatti, nel tentativo di non intaccare i sentimenti cristiani di *pietas* e di perdono compromettendo la sua professione, l'anatomista compiva le proprie ricerche sulle sole spoglie degli emarginati. Pertanto anche i cadaveri degli ebrei, ritenuti dannati, avrebbero, attraverso tale pratica, continuato il loro supplizio oltre la soglia della vita.³⁶

Tra i luoghi più noti in cui era praticata la dissezione, quale modalità didattica in università, vi erano Roma, Padova, Bologna e Ferrara, sede del teatro anatomico ottagonale sito in Palazzo Paradiso.³⁷ È pertanto probabile che i suddetti criteri di scelta autorizzata dei corpi fossero ben presenti in queste città, tra cui Ferrara,

³⁶ A conferma di questo criterio di scelta a causa della natura, ritenuta infedele, dei cadaveri degli ebrei, al pari di quelli dei miscredenti e degli eretici, vi è un decreto romano riportato in CARLINO, *La fabbrica del corpo*, cit., p. 100: «Il 16 ottobre 1569 la Congregazione dei deputati romani «super regimento Gymnasii» emana un decreto in cui si sollecita affinché le pubbliche anatomie siano fatte «ex corporibus Iudeorum, sive aliorum Infidelium, qui publico supplicio damnatur».

³⁷ Cfr. F. FIOCCHI, *Il Palazzo Paradiso da residenza a 'luogo delle scienze'*, in A. CHIAPPINI (cur.), *Palazzo Paradiso e la Biblioteca Ariostea*, Editalia; Fondazione Cassa di Risparmio, Roma; Ferrara 1993, pp. 37-80.

³⁸ M. BRESADOLA, *Modellare il corpo. Giovanni Tumiatei e lo studio dell'anatomia alla fine del Settecento*, in M. BRESADOLA, S. CARDINALI, P. ZANARDI (curr.), *La casa delle scienze. Palazzo Paradiso e i luoghi del sapere nella Ferrara del Settecento*, Il Poligrafo, Padova 2006, pp. 157-184: 167: «L'approvvigionamento di cadaveri per l'anatomia era sempre stato fonte di problemi normativi e di dissidi tra le varie istituzioni ad esso preposte, e questo non solo a Ferrara. Il corso di lezioni tenutosi presso il teatro anatomico nel 1772, il primo dopo la riforma, era stato a rischio per la difficoltà di reperire i corpi necessari; negli anni ottanta era poi scoppiata una

dove è però noto che nella seconda metà del Settecento vi erano gravi problemi nel rintracciare corpi idonei per le funzioni pubbliche.³⁸ Queste circostanze normatizzate fanno da contraltare a quelle illegali, legate all'approvvigionamento abusivo di cadaveri che certamente avveniva per rifornire ancor più gli Studi di medicina³⁹ o gli anatomisti amatoriali. I furti di corpi per le ricerche scientifiche hanno da sempre suscitato le attenzioni da parte delle autorità e delle istituzioni religiose. Se fino al XVIII secolo infatti la Chiesa si disinteressava, e quasi giustificava, le violazioni sepolcrali a danno di protestanti e infedeli – ne è dimostrazione il discorso del cardinal Crescenzi nel manoscritto V92 –, nell'Ottocento la posizione cambiò nettamente. La Congregazione del Sant'Uffizio, nelle parole del consultore Paolo Piccioni del 1845, affermò che se un qualsiasi cimitero, benché non sacro, fosse stato eretto con il permesso dell'autorità pubblica, sarebbe stato soggetto alle leggi in vigore, ossia alla comune licenza da ottenersi per l'estrazione dei cadaveri esclusivamente per le

vertenza tra l'università e l'ospedale di Sant'Anna su chi dovesse sostenere le spese derivanti dalle preparazioni dei cadaveri per il corso di anatomia. Negli stessi anni, problemi analoghi erano sorti a Bologna, dove gli studenti avevano redatto memoriali per protestare contro l'insufficienza dei cadaveri per le lezioni anatomiche tenute dal loro professore, Luigi Galvani».

³⁹ Caso emblematico è quello del 1319 a Bologna in cui il medico Alberto dei Zancari fu inquisito, insieme a suoi quattro studenti, per aver fatto una lezione di anatomia sul cadavere di un impiccato, trafugato nottetempo dal cimitero della chiesa di San Barnaba. Dettaglio non trascurabile è che l'accusa, piuttosto che essere rivolta agli imputati per la dissezione non autorizzata delle spoglie, fu mossa per l'irruzione in un luogo sacro e per la profanazione di un sepolcro. (Cfr. T. DURANTI, *La scuola medica e l'insegnamento della medicina a Bologna nel XIV secolo*, in B. PIO, R. PARMEGGIANI (curr.), *L'università in tempo di crisi. Revisioni e novità dei saperi e delle istituzioni nel Trecento, da Bologna all'Europa*, Clueb, Bologna 2016, pp. 81-94: 89; CARLINO, *La fabbrica del corpo*, cit., pp. 201-204; O. MAZZONI TOSELLI (cur.), *Racconti storici estratti dall'archivio criminale di Bologna ad illustrazione della Storia Patria*, Tomo III, Tipi di Antonio Chierici, Bologna 1870, in particolare pp. 112-127).

lezioni.⁴⁰ A causa pertanto di queste attività dai connotati torbidi, fluttuanti costantemente tra il lecito e l'illecito, risulta comprensibile l'utilizzo di forme precauzionali contro la violazione dei sepolcri, israelitici e non.

Per il commercio: la vendita dell'abbigliamento funerario

La storia presentata nel manoscritto V92 narra una situazione inconsueta e un'ulteriore motivazione all'ignobile pratica dell'esumazione. Completamente disinteressati ai corpi dei defunti, gli imputati descritti erano soliti aprire le sepolture per appropriarsi dei loro vestiti, fatti di tessuti pregiati, ricavandone un profitto dalla loro vendita. Negli atti del processo è infatti riportata la descrizione dell'abbigliamento funerario utilizzato dagli ebrei ferraresi in quel periodo, alla metà del Settecento. Al foglio 2 è scritto:

I cadaveri degli Ebrei, allorché si portano alla sepoltura, sono vestiti, rispetto agli uomini, con camicia, calzoni, sacco con suo cappuccio, che da loro viene chiamato Taled, che gli resta legato nella cintura, con una fettuccia di seta bianca, e con un manto, col quale viene involto il cadavere, e rispetto alle donne con camicia, calzoni, cappa, che parimenti gli viene legata nella cintura con fettuccia di seta bianca, con manto, che ricopre tutto il cadavere, il tutto di tela nova, della qualità detta dell'Olmo, o pure dell'altra chiamata Cavallina, e taluni li vestono anche di tela Costanza, e quando siano poveri si vestono a spese dell'Università, aggiungendosi, per rapporto alle donne, che alcune [h]anno, oltre alla scuffia con merletti, anche la cappa, con guarnizione simile, tanto nell'apertura d'avanti, che nelle maniche, ed un velo, che dalla testa va a terminarsi alla cintura, e rispetto agli uomini, che quelli, i quali sono di una qualche Scuola, ritengono una cappa di Cambraja, con guarnizione di merletti di maggior, e minor prezzo.⁴¹

La tipologia degli indumenti è elencata molto chiaramente e sembra essere più ricca rispetto alla consuetudine ebraica, ossia all'utilizzo di abiti sommari o di semplici capi intimi di lino bianco privi di qualsiasi ostentazione. Qui infatti, oltre all'esplicito uso di merletti per le cappe, vengono descritte anche le ricercate stoffe: in particolare la tela dell'Olmo, Cavallina, Costanza e Cambraja. Essi sono tutti tessuti pregiati, di tela molto fine e non mescolata. Quella Cambraja o "di Cambrai", dal nome dell'attuale città francese, è una tela, a intreccio semplice, di lino sottile. Molto raffinate sono la tela costanzina e dell'Olmo, rispettivamente fatte secondo l'uso di Costanza e di Ulma. Infine la tela Cavallina è una specie di tessuto di Boemia, realizzato probabilmente con un intreccio di crini sottili di cavallo.⁴²

È piuttosto inusuale imbattersi in una descrizione così dettagliata degli abiti con cui gli ebrei adornavano abitualmente i corpi dei propri cari scomparsi. Leone Modena, nel 1637, ne fornisce un resoconto sommario, che riporta: «Poco dopo preparano da farle mutande di tela, e si chiama chi venga a cucirle, [...] e gli mettono addosso una buona camicia, e le mutande, e sopra molti un rochetto lungo di renso, e'l suo manto quadrato con pendacoli detto Talled, et un berettin bianco in capo, e fatta una cassa a sua misura, ve lo mettono dentro con una tela bianca sotto, e sopra».⁴³

Contrariamente a ciò che si possa pensare, già dall'epoca talmudica si dava particolare importanza all'abbigliamento del cadavere in quanto si riteneva che il capo con il quale fosse stato seppellito sarebbe stato anche quello indossato durante la resurrezione. Anche Mosè Maimonide, ironizzando sull'attenzione rivolta ai suoi tempi nel vestire i corpi dei più belli ornamenti, scriveva: «Tutti, dalla gente del popolo agli eruditi, si chiedono come avverrà la resurrezione, se le persone torneranno nude o vestite,

⁴⁰ Il fascicolo con collocazione ACDF, Materie Diverse, 1846 (I), è parzialmente trascritto e analizzato in G.L. D'ERRICO, *La Chiesa, l'Inquisizione, l'anatomia: storia di un tabù*, in OLMI, PANCINO (curr.), *Anatome*, cit., pp. 243-261: 252-254 e 257-260.

⁴¹ Ms. Meir Benayahu V92, ff. 2r/v.

⁴² Questi termini riguardano le tipologie di tela

sono rintracciabili in: C. AZZI, *Vocabolario domestico ferrarese-italiano*, Fratelli Buffa Librai Editori, Ferrara 1857, in particolare p. 309; F. CHERUBINI, *Vocabolario mantovano-italiano*, Gio. Batista Bianchi e C.o, Milano 1827, in particolare p. 164.

⁴³ MODENA, *Historia de gli riti hebraici*, cit., p. 210.

e, in tal caso, se saranno davvero vestite con l'abito con cui sono stati sepolti o se gli abiti serviranno solo a coprire i cadaveri». ⁴⁴

Nel *Sefer Ḥasidim*, importante opera del mondo ahkenazita del XII-XIII secolo, è invece riportata la concezione per cui la condizione dell'anima era influenzata dal processo e dal trattamento che subiva il corpo sepolto. L'anima si rifletteva nell'aspetto del defunto e quindi se la salma veniva spogliata dei suoi sudari anche il suo spirito rimaneva nudo. Si dichiara inoltre, facendo una distinzione tra i malvagi, sepolti con abiti riccamente ornati, e i giusti, privi di vestiti a causa della loro povertà, che non si sarebbe dovuto mai spogliare un uomo e riutilizzarne l'abito per qualcun altro. ⁴⁵

La vestizione del defunto, o *halbašah* (הלְבַשָׁה), diventò poi una parte fondamentale della ritualità funeraria ebraica a partire dal Cinquecento, con il diffondersi della dottrina qabbalistica luriana, e in seguito nel XVII e XVIII secolo, con la pubblicazione di alcuni importanti testi riguardanti la sfera della morte, tra cui *Šori la-nefeš u-marpe la-‘ešem* (Balsamo per l'anima e rimedio per il corpo) di Leone Modena del 1619, *Ma‘avar Yabboq* (Passaggio del [fiume] Yabboq)

di Aharon Berekyah da Modena del 1626, *Šene luhot ha-berit* (Due tavole dell'alleanza) di Isaiah Horowitz del 1648 e *Tofteh ‘Aruk* (Inferno allestito) di Mosè Zacuto del 1715. ⁴⁶ L'apparenza e lo stato del corpo nel sepolcro continuarono ad essere visti come specchio dell'anima e biglietto da visita per l'aldilà. La loro importanza, come quella dei molti aspetti della ritualità funeraria ebraica, era data dall'inevitabile incontro dell'uomo con la morte, un mistero che in età barocca intimoriva e al contempo affascinava. ⁴⁷

L'attenzione riservata al trapasso, quale ultima, e forse unica, occasione per molti ebrei di esperire una forma di ebraismo tradizionale, è stata da sempre di vitale interesse. A riprova di ciò vi è la meticolosità che i partecipanti al rito devono riservare ai passaggi della copertura del corpo. Attualmente infatti, nelle Comunità più osservanti, dopo la sua purificazione, la salma viene vestita con i *takrikim* (תַּכְרִיקִים), un insieme di specifici abiti ebraici, in tessuto di lino o mussola bianco e biodegradabile, che consta di pantaloni (מַכְנַסִּים), una tunica (כְּתוּנָה) e un copricapo (מַצְנַפֶּת), a cui si aggiungono un manto (קִיטָל) e un lenzuolo (סוּבָה). I *takrikim* devono essere un abbigliamento semplice e privo di

⁴⁴ M. MAIMONIDE, *Commentario alla Mishnah, Nezikim*, 1158, tratto da S.A. GOLDBERG, *La mort dans le monde juif*, in M. GODELIER (édité par), *La mort et ses au-delà selon les sociétés et les époques*, Presses du CNRS, Paris 2014, pp. 117-155: 132.

⁴⁵ Cfr. A. BAR-LEVAV, *Jewish Attitudes towards Death: A Society between Time, Space and Texts*, in S.C. REIF, A. LEHNARDT, A. BAR-LEVAV (eds.), *Death in Jewish Life. Burial and Mourning Customs among Jews of Europe and Nearby Communities*, De Gruyter, Berlin-Boston 2014, pp. 3-15.

⁴⁶ Cfr. C. BENINI, *La nuova concezione della morte nell'ebraismo italiano di età barocca: Aaron Berekyah e Leone Modena, Moshe Zacuto*, in «Materia Giudaica» XXII (2017), pp. 73-80; M. ZACUTO, *L'inferno allestito. Poema di un rabbino del Seicento sull'oltretomba dei malvagi*, M. ANDREATTA (cur.), Rizzoli-Bompiani, Milano 2016; GOLDBERG, *La mort dans le monde juif*, cit.; A. BAR-LEVAV, *Leon Modena and the Invention of the Jewish Death Tradition*, in D. MALKIEL (ed.), *The Lion Shall Roar. Leon Modena and His World*, The Hebrew University Magnes Press-Ben Zvi Institute, Jerusalem 2003, pp. 85-101; A. BAR-LEVAV, *Ritualisation of Jewish*

Life and Death in the Early Modern Period, in «Leo Baeck Institute Year Book» 47 (2002), pp. 69-82; A. BAR-LEVAV, *Ritualizing Death and Dying: The Ethical Will of Naphtali Ha-Kohen Katz*, in L. FINE (ed.), *Judaism in Practice*, Princeton University Press, Princeton 2001, pp. 155-167; A. BAR-LEVAV, *Games of Death in Jewish Books for the Sick and Dying in the Early Modern Period*, in «Kabbalah. Journal for the Study of Jewish Mystical Texts» 5 (2000), pp. 11-33; E. HOROWITZ, *The Jews of Europe and the Moment of Death in Medieval and Modern Times*, in «Judaism. A Quarterly Journal of Jewish Life and Thought» 3/44/175 (Summer 1995), pp. 271-281; S.A. GOLDBERG, *Les lectures mortuaires des juifs dans les communautés ashknénazes (XVII^e-XVIII^e siècles)*, in «Revue de l'histoire des religions» 204/3 (Juillet-Septembre 1987), pp. 249-278.

⁴⁷ L'inquietante interesse verso la morte e l'aldilà nel Barocco è riscontabile anche nel mondo cristiano. Per approfondire si veda P. ARIÈS, *Storia della morte in Occidente*, Rizzoli, Milano 2017; M. VOVELLE, *La morte e l'Occidente. Dal 1300 ai giorni nostri*, Laterza, Roma-Bari 1986; P. ARIÈS, *L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi*, Laterza, Roma-Bari 1979.

decorazioni.⁴⁸ All'inizio della sequenza di vestizione inoltre si recitano alcuni versi biblici⁴⁹ che sono, con le parole di Geoffrey W. Dennis, «una performance verbale [che] costituisce un prisma di precedenti concetti mitici riguardanti la trasformazione che il defunto sta subendo».⁵⁰

In conclusione, presentando una tematica ancora poco nota e scarsamente rintracciabile nel contesto ebraico italiano, quale è la profa-

nazione dei sepolcri ebraici, il manoscritto V92 fornisce, seppur attraverso un avvenimento osservato da occhi esterni alla Comunità ebraica ferrarese, un importante spaccato sulla storia del terreno sepolcrale alla metà del XVIII secolo.

Antonio Spagnuolo
PhD Student, Università di Bologna
e-mail: antonio.spagnuolo5@unibo.it

SUMMARY

The article proposes to analyze a topic that is still little known: the profanation of Jewish sepulchres. The starting point of the study is the manuscript V92, belonging to the private collection Meir Benayahu, preserved in Jerusalem. This unpublished source contains the legal documentation concerning the deeds of defence and prosecution concerning the crime of violation of the tombs of the Jews, held in Ferrara in 1765 in the Jewish cemetery on Via delle Vigne. The fact is told in the prosecution's papers against four accused Christians, who were denounced for having regularly, for over a year, made profit by the sale of the clothes taken from the bodies found in the Jewish burial ground. The manuscript provides, although through an event observed from external eyes to the Jewish community of Ferrara, a cross-section of the history of the sepulchral ground in the mid-eighteenth century: how it was seen by the Christian majority, who and how held it and finally, the Jewish funerary rituals linked to the time of death.

KEYWORDS: Jewish Cemetery of Ferrara; Death Studies; Exhumation; Jewish Burial Clothes.

⁴⁸ Cfr. G.W. DENNIS, *Purity and Transformation: The Mimetic Performance of Scriptural Texts in the Ritual of Taharah*, «Journal of Ritual Studies» 26/1 (2012), pp. 51-64: 57.

⁴⁹ Letti in questo ordine ci sono: «Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli» (Is. 61,10); «Poi soggiunse: “Mettetegli sul capo un turbante purificato”. E gli misero un

turbante purificato sul capo, lo rivestirono di vesti alla presenza dell'angelo del Signore» (Zac. 3,5); «Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti» (Is. 61,11); «Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorerà le tue ossa; sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono» (Is. 58,11).

⁵⁰ DENNIS, *Purity and Transformation*, cit., p. 58.